



COMUNE DI CARTOSIO (AL)

Viale Papa Giovanni XXIII n. 8

15015 CARTOSIO

Telefono: 0144/40126 Fax: 0144/40189

P.I. 00455640060 info@comune.cartosio.al.it

BILANCIO DI PREVISIONE 2022 – 2024

Nota integrativa

Premessa: Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione Semplificato DUPs in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/Tra> i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso. La nota

integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità.

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio.

In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio (spese non presenti nell'attuale Bilancio). Tale fondo non è stato costituito in quanto non vi sono allo stato attuale cause in corso.

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI:

La prima parte della nota integrativa riguarda i criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Il par. 9.11.2 del principio contabile applicato alla programmazione di bilancio precisa che:

- Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.
- Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:
 - alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
 - agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il Bilancio finanziario è il documento nel quale sono riportate tutte le previsioni di entrata e di spesa riferite all'esercizio. È formulato secondo le disposizioni del D.Lgs. 118/2011, integrato dal D.Lgs. 126/2014 e redatto secondo lo schema dell'allegato 9 al sopra citato D.Lgs. 118/2011. Per quanto riguarda, in particolare, le previsioni di entrata le stesse sono state dettagliatamente illustrate, sia nei loro importi che nei criteri utilizzati all'interno del DUP ed allo schema del Bilancio al quale si rinvia.

Criteri di formulazione delle previsioni di spesa:

- Le previsioni di spesa di personale considerano l'attuale dotazione organica e la programmazione triennale di fabbisogno del personale.
- Le previsioni relative alle utenze sono state elaborate considerando la previsione assestata dell'esercizio 2021.
- Le restanti previsioni di spesa conseguono alle richieste dei responsabili di Area unitamente ad indicazioni dell'Amministrazione Comunale.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Criteri per la determinazione degli accantonamenti per spese potenziali e per crediti di dubbia esigibilità: L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti

di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata. In riferimento alla quantificazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità si dichiara che è stato adottato il seguente metodo di calcolo previsto nel Principio Contabile della Contabilità Finanziaria, allegato 4/1 al D.Lgs, 118/2011

- è stata scelta come metodologia di calcolo la media aritmetica del rapporto tra accertato ed incassato negli ultimi 5 anni e precisamente 2016-2017-2018-2019-2020;
- nel calcolo dell'incassato si è tenuto conto delle somme incassate l'anno successivo a residui a valere sull'accertamento dell'anno precedente;
- è stato effettuato il calcolo matematico a livello di singolo capitolo di entrata per le poste appartenenti al Titolo I e al Titolo III;
- le entrate tributarie IMU sulla base dei nuovi principi contabili sono accertate per cassa e pertanto non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- è stato inserito nel bilancio di previsione 2022 un importo di FCDE nella misura del 100% per il 2022, 100% per il 2023 e 100% per il 2024 dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri sopra citati, come da indicazioni contenute nel Principio contabile e nel D.Lgs. 118/2011.

Si è pertanto provveduto a individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione. Considerate le suddette esclusioni, sono state individuate quali risorse d'incerta riscossione, in primis i procedimenti di riscossione coattiva dell'I.M.U. e della TARI, TARES e TARSU, nonché qualsiasi diritti o provento spettanti al Comune di cui non si è ancora perfezionato l'introito nelle casse comunali alle scadenze stabilite, tra l'altro più volte segnalate ai debitori. Si riporta in seguito la quantificazione dei Fondi iscritti a Bilancio corrispondenti alle percentuali summenzionate:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	6.635,80	6.865,80	6.865,80

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi". Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscano nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). Tale fondo non è stato costituito in quanto non vi sono allo stato attuale cause in corso.

2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Non avendo ancora disponibili di dati definitivi dalle Società, al momento questo fondo non è stato costituito.

3. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito “Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco” per un importo di € 3.500,00 che, in questo fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo vincolato derivante dagli impegni assunti nell'esercizio precedente per l'indennità di fine mandato del Sindaco che, in base ai nuovi principi, dovranno essere eliminati in sede di riaccertamento ordinario e confluiranno nella quota vincolata dell'avanzo. In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da: 1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);

2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perentti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);

3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi). Non è stato ancora approvato il Rendiconto 2021 dal Consiglio Comunale pertanto non sono disponibili i dati definitivi relativi all'avanzo di amministrazione del 2021 accertato ai sensi di legge. Si evidenzia che l'equilibrio complessivo della gestione 2022-2024 è stato conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera.

RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE

Per il paragrafo 9.11.4 del principio contabile applicato l'elenco analitico riguardante le quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e i relativi utilizzi è rappresentato da un'apposita tabella di seguito riportata:

Comune di Cartosio

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (Anno 2021-2022 per il Bilancio Anno 2022-2024)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021	125.126,57
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021	24.929,13
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2021	1.117.780, 15
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2021	1.082.870, 79
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2021	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2022	184.965,06
+/-		
+	Entrate che prevedo di accettare per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	184.965,06

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021	16.812,70
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021. (solo per le regioni)	0,00

Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	5.158,43
B) Totale parte accantonata	21.971,13
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	20.000,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	142.993,93
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Nel Bilancio di previsione 2022/2024 NON si prevede l'utilizzo delle quote accantonate/vincolate destinate agli investimenti del Risultato di Amministrazione Presunto

Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata. Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiosi, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con

spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U). In questa fase di approvazione del bilancio, il FPV non viene inserito poiché la Giunta Comunale provvederà alle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui ed alla quantificazione del FPV nella successiva fase di predisposizione del Rendiconto di Bilancio 2021 e pertanto verranno apportate le opportune variazioni al bilancio di previsione 2022-2024.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili.

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento. Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione semplificato e all'apposito allegato del bilancio di previsione.

PROGRAMMAZIONE INVESTIMENTI E PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Richiamata la deliberazione G.C. n. 30 del 19.10.2020 avente per oggetto “ADOZIONE SCHEDE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2021-2023 DEI LAVORI PUBBLICI, NONCHE' DEL RELATIVO ELENCO ANNUALE 2021, SECONDO LE MODALITA' E GLI SCHEMI INDICATI DAL DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI”

Non essendo previsti per il periodo di valenza del presente DUPs interventi di singolo importo superiori a 100.000 euro, se non quelli già previsti con la D.G.C. sopra citata, il “Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2022-2024” è NEGATIVO e pertanto risulta NEGATIVO anche l’elenco annuale 2022

Il DISEGNO DI LEGGE BILANCIO 2022: CONTRIBUTI PER LE STRADE. Il disegno di legge sul bilancio 2022 è già stato approvato dalla Camera, ha ottenuto il visto di conformità e copertura apposto dalla Ragioneria generale dello Stato ed è ora in discussione al Senato. In attesa del varo definitivo, e di eventuali modifiche, segnaliamo che all'articolo 140 si prevede l'assegnazione di contributi ai comuni, per gli anni 2022 e 2023, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023, per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano purché si tratti di lavori che non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023. I contributi per l'anno 2022 saranno assegnati ai Comuni con apposito decreto del Ministero dell'interno, entro il 15 gennaio 2022, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2019 mentre i contributi per l'anno 2023 saranno assegnati in misura pari alla metà del contributo assegnato per l'anno 2022. Entro il 30 gennaio 2022, il Ministero dell'interno dovrà dare comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante con il quale finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano purché i lavori vengano avviati entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all'anno 2022.

VISTI :

- il DL Crescita 34/2019, che prevede contributi per messa in sicurezza, efficientamento energetico e sviluppo territoriale fino all'anno 2034;
- il DL 205/2017, che dispone contributi straordinari anche per l'anno 2022 per interventi di messa in sicurezza di edifici e territorio; - alla legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) che prevede che per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 saranno assegnati contributi ai Comuni, a seconda della fascia demografica di appartenenza. Al Comune di Cartosio, Comune di 750 abitanti, verranno concessi €. 50.000,00 quale importo assegnato ai Comuni fino a 5000 abitanti (efficientamento energetico, illuminazione pubblica, sviluppo sostenibile)

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Il Comune di CARTOSIO non ha rilasciato alcuna garanzia.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

SOCIETA'	TIPOLOGIA PARTECIPAZIONE	% PARTECIPAZIONE
A.M.A.G. S.P.A. – Azienda Multi Utility Acqua e Gas	DIRETTA	0,000006%
ECONET S.R.L. – Raccolta e Trasporto Rifiuti	INDIRETTA	0,28%
S.R.T. - Società Pubblica Per Il Recupero Ed Il Trattamento Dei Rifiuti S.P.A	INDIRETTA	0,15%
GAL BORBA S.C.A.R.L. - Gestione Dei Fondi Comunitari Destinati Allo Sviluppo Dell'area Rurale	INDIRETTA	0,48%

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

C.S.R. - Consorzio Servizi Rifiuti	INDIRETTA	0,15%
C.A.R.S.U. - Consorzio Tra I Comuni Dell'area Acquese Per La Gestione Complessiva Dello Smaltimento Dei Rifiuti Solidi Urbani (in liquidazione)	DIRETTA	0,78%

Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nel sito internet www.comune.cartosio.al.it

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Vengono allegate al bilancio i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali e quello delle funzioni delegate dalla Regione anche se gli stessi evidenziano tutti i valori pari a zero.

Informazioni riguardanti la quantita' e qualita' di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attivita' produttive e terziarie ai sensi delle leggi 167/1962, 865/1971, 457/1978 che potranno essere ceduti in proprieta' o in diritto di superficie

Il Comune di CARTOSIO non possiede aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie di cui alle Leggi 167/62 e s.m.i. -n° 865/71 e n° 457/78, per cui non si rende necessario provvedere agli adempimenti previsti dall'Art. 14 della L. 131/83;